



UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Modalità per richiedere la residenza nel Comune Cittadini Extracomunitari

CONDIZIONE ESSENZIALE PER RICHIEDERE LA RESIDENZA E' ABITARE SUL TERRITORIO DEL COMUNE.

L'ABITAZIONE DEVE ESSERE PROVVISATA DEL NUMERO CIVICO ESPOSTO SUI PASSAGGI PEDONALI E CARRAI (art.42 DPR. n.223 del 30.5.1989)

Documenti da presentare all'atto della richiesta di residenza **in originale e fotocopia:**

- Permesso di soggiorno
- Passaporto (i dati del passaporto devono essere uguali a quelli riportati sul permesso di soggiorno)
- Carta di identità (se provenienti da un altro Comune italiano)
- Codice fiscale (di tutti i richiedenti, minori compresi)
- Certificato di matrimonio (tradotto e legalizzato dalle autorità consolari)
- Certificato di nascita dei figli (tradotto e legalizzato dalle autorità consolari)
- Cognome e nome del precedente occupante dell'abitazione e del proprietario (in caso di affitto)

(anche in mancanza di un solo documento non sarà possibile presentare richiesta di iscrizione anagrafica).

Se il permesso di soggiorno è scaduto occorre presentare una fotocopia di:

- permesso di soggiorno scaduto
- ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo

Se il permesso di soggiorno è stato richiesto per la prima volta **per motivi di lavoro** occorre presentare:

- ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno
- contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico

Se il permesso di soggiorno è stato richiesto per la prima volta **per motivi familiari** occorre presentare:

- visto d'ingresso
- ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno
- nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico

Il sopralluogo da parte della polizia locale non sarà effettuato, se non sarà presente sul citofono il nome o un numero identificativo, che dovrà essere comunicato.

SI RAMMENTA LA DIRETTA RESPONSABILITA' DEL DICHIARANTE IN MERITO AL CONTENUTO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI - artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 -

Articolo 75 (R)

Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76 (L)

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.